

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea):	
Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823)	457
PRESIDENTE	457, 458
AZZARO, <i>Relatore</i>	458
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	458
VESPIGNANI	457, 458
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2479)	458
PRESIDENTE	458, 459, 460, 461
ATTAGUILE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	459
GASTONE	460
GIOVANNINI	459, 460
PATRINI, <i>Relatore</i>	458, 460, 461
RAFFAELLI	461
TARABINI	460, 461

La seduta comincia alle 9,45.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società annesse alla quotazione di borsa (1823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società annesse alla quotazione di borsa ».

VESPIGNANI. Fin dal mese di gennaio, cioè prima della lunga crisi dell'inverno scorso, abbiamo avuto occasione di sollevare seri dubbi sull'opportunità che un argomento di questa mole e di questa importanza potesse essere discusso in sede legislativa.

Pertanto siamo qui oggi a risollevarlo questo argomento, in quanto non riteniamo che oggi vi siano motivi validi per non insistere più su quanto abbiamo detto in precedenti occasioni.

Dobbiamo dire molto sinceramente che nel momento stesso in cui si affrontano grossi pro-

blemi che riguardano la generalità dei tributi, nel momento stesso in cui si sollevano da più parti critiche ed obiezioni sia in sede di riforma tributaria, sia in altra sede alla mole crescente delle esenzioni fiscali, per quanto invece concerne le categorie detentrici dei minori redditi derivanti da lavoro dipendente o indipendente, si continua a tergiversare, a rinviare, a sollevare obiezioni, difficoltà di copertura, di equilibrio del bilancio, e si determinano crescenti difficoltà all'accoglimento di una richiesta che viene da tutto il mondo del lavoro. Non possiamo far passare sotto silenzio in una seduta della nostra Commissione un argomento quale quello che viene qui sottoposto al nostro esame.

Riteniamo pertanto per queste ragioni che l'argomento debba essere demandato alla discussione in Aula.

AZZARO, Relatore. Vorrei sapere se l'onorevole Vespignani ha formalmente chiesto la sospensione della discussione e la rimessione all'Assemblea, in quanto se questa richiesta non viene avanzata formalmente non possiamo non proseguire la discussione e concluderla.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il disegno di legge al nostro esame è un provvedimento la cui necessità ed urgenza si è manifestata nel momento stesso in cui venne presentato nel quadro generale di altri provvedimenti, come i fondi comuni di investimento, affinché si arrivasse ad una certa sistemazione sul piano economico per creare le premesse effettive per un nuovo slancio all'economia.

L'eventuale richiesta di rimessione in Assemblea porta ad una sola conclusione e cioè, che il provvedimento potrebbe arrivare in un momento in cui non serve più allo scopo cui era stato destinato.

Non possiamo mettere in relazione questo provvedimento con gli altri o con le risposte negative che vengono pure da parte del governo per altri provvedimenti.

Si tratta qui di un provvedimento che ha uno scopo e un obiettivo ben determinati, per cui, ripeto, non vorrei che si arrivasse alla sua approvazione in un momento in cui la sua efficacia risulti diminuita.

VESPIGNANI. Comunico che la mia parte si accinge a presentare alla Presidenza della Camera, a nome di un decimo dei componenti della Camera, la richiesta di rimessione

in Assemblea del disegno di legge n. 1823 ai sensi del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento.

PRESIDENTE. La discussione sul disegno di legge n. 1823 è sospesa, in attesa di comunicazioni da parte della Presidenza della Camera.

Discussione del disegno di legge: Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, Relatore. Il titolo stesso del disegno di legge in discussione è sufficientemente chiaro. Si tratta di approvare un provvedimento di natura formale, derivante da obblighi che il nostro paese ha assunto presso la CEE, nel senso di abolire alcuni diritti aventi effetto di dazi doganali. Siamo stati ripetutamente sollecitati dalla Commissione delle Comunità, in effetti, ad abolire sia i diritti di statistica, sia i diritti amministrativi tuttora in vigore e se resistessimo cozzeremo contro la sentenza della Corte dell'Aja del 19 luglio 1969, pubblicata il 14 agosto 1969.

I diritti amministrativi furono istituiti con la legge n. 330, del 15 giugno 1950, il cui articolo 2 recita: « È istituito a favore dell'Era-rio un diritto per i servizi amministrativi, da applicarsi sulle merci importate dall'estero nella misura del 0,50 per cento del valore delle merci stesse.

Per l'applicazione di detto diritto il valore imponibile delle merci è determinato con le norme seguite per l'applicazione dei dazi di confine *ad valorem* ».

Con il disegno di legge in esame si intende pure abolire, oltre a questi, i diritti di statistica previsti dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, diritti che vengono applicati e riscossi nella misura di lire 10 per ogni tonnellata di peso lordo di alcune merci, per ogni animale, eccetera.

Ripeto ancora che se non approvassimo questo disegno di legge — già approvato integralmente dal Senato nel testo governativo — incorreremmo in altri ripetuti richiami, e mancheremmo di ottemperare alla pronuncia che mi sono prima permesso di citare.

Per l'abolizione di questi diritti il provvedimento in esame prevede tre tappe. Esso opera innanzi tutto una distinzione tra diritti applicati alle merci nell'ambito della CEE e diritti applicati alle merci al di fuori dell'ambito comunitario; e per questi ultimi stabilisce come data di decorrenza dell'abolizione quella del 1° gennaio 1971. Per le merci in transito all'interno della Comunità, invece, la data di decorrenza dell'abolizione è quella del 30 giugno 1968 per i diritti amministrativi, e quella dell'entrata in vigore della legge per i diritti di statistica.

È evidente che, poiché per i diritti amministrativi, come ho detto, l'abolizione decorre dal 30 giugno 1968, si pone il problema dei rimborsi dei tributi pagati. Il Governo sostiene, nella relazione che accompagna il disegno di legge, che per quanto concerne in particolare gli eventuali rimborsi del diritto per servizi amministrativi, è da ritenere che la relativa quantificazione, stante la irrilevanza impositiva di ciascuna operazione, può trovare adeguata compensazione negli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze riguardanti la restituzione dei diritti doganali.

Al Senato ci si è preoccupati del mantenimento degli accertamenti e dei controlli ma è chiaro che le varie operazioni amministrative verranno ugualmente effettuate. Nonostante l'abolizione dei relativi diritti, lo Stato ha la possibilità di continuare ad esercitare i necessari controlli.

Il Comitato pareri della Commissione Bilancio alcuni giorni fa ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame; venne però avanzata contestualmente la richiesta di una ratifica della Commissione plenaria (che infatti ha posto questo argomento all'ordine del giorno per la seduta di questa mattina).

Il relatore invita pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge in discussione, dopo che la Commissione Bilancio ci avrà fatto pervenire il suo parere. Tuttavia, poiché è intervenuta una sentenza, e siamo quindi praticamente degli accusati inadempienti, è evidente che anche qualora la Commissione bilancio dovesse rinviare la espressione del parere, poiché sono scaduti i termini regolamentari, potremmo ugualmente procedere, alla fine della seduta, alla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIOVANNINI. Poiché si tratta di adempiere ad un obbligo comunitario, evidentemente non possiamo sottrarci alla necessità di approvare questo provvedimento per l'abolizione dei diritti amministrativi e di statistica.

Tuttavia, in attesa del parere da parte della Commissione Bilancio, già preannunciata dal relatore, occorrerebbe che ci venisse assicurato che tale abolizione non significa la cessazione del servizio di rilevazione statistica delle merci in transito, che è un servizio assai importante.

Sappiamo che questa preoccupazione è stata manifestata già dalla nostra parte al Senato, e che in quella sede il Governo ha fornito alcune delucidazioni; ma vorremmo che queste ci venissero qui ripetute, in maniera da confermare le assicurazioni già date.

ATTAGUILE, Sottosegretario di Stato per le finanze. Dopo l'esauriente relazione svolta dall'onorevole relatore, non ritengo di dover aggiungere molto per spiegare i fini del disegno di legge al nostro esame.

Si tratta in sostanza di abolire il diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica che era previsto dall'articolo 42 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.

Dobbiamo adeguarci alle disposizioni della CEE, e a tale proposito è già intervenuta una sentenza della Corte di giustizia come ha già ricordato l'onorevole relatore, per cui il Governo italiano deve adeguarsi alla pronuncia.

Circa le perplessità che sono state avanzate dall'onorevole Giovannini, e che sono affiorate anche nella discussione presso la competente Commissione del Senato, posso

dire che i servizi che riguardano i rilievi statistici saranno ugualmente assicurati, per cui da questo punto di vista non può esserci nessuna preoccupazione.

Per i motivi esposti mi permetto di raccomandare alla Commissione di approvare al più presto, oggi possibilmente, il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Propongo una sospensione della seduta in attesa del parere della Commissione Bilancio che mi preannunciano imminente.

La seduta, sospesa alle 10,5, è ripresa alle 11,15.

Comunico che la V Commissione Bilancio ha conferito mandato all'onorevole Tarabini di illustrare il parere da essa espresso alla nostra Commissione sul disegno di legge n. 2479.

TARABINI. Onorevole Presidente, la V Commissione Bilancio mi incarica di illustrare alla Commissione da lei presieduta il parere ora espresso nel disegno di legge n. 2479.

La Commissione Bilancio, esaminando il disegno di legge n. 2479, ha rilevato che il provvedimento non quantifica l'onere in esso implicito e non ne evidenzia copertura. Si è per altro riscontrato che risulta stanziata sul fondo globale per spese correnti, capitolo 3523 elenco n. 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1970, la somma di lire 9 miliardi per il titolo contemplato dal disegno di legge quale posta specifica del predetto elenco n. 5.

La Commissione Bilancio suggerisce quindi alla competente Commissione di merito il seguente emendamento aggiuntivo, all'accoglimento del quale condiziona l'espressione del parere favorevole: « Articolo 4. — All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1970, si provvede con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

GIOVANNINI. Un ulteriore esame della questione si rende indispensabile. I rimborsi per il periodo di un anno e mezzo non sem-

brano poter corrispondere alla cifra appostata in bilancio.

Si tratta infatti di ben 40 miliardi. Quindi l'emendamento proposto dalla Commissione Bilancio risulta ancora insufficiente.

Per questi motivi ci permettiamo di preannunciare un nostro emendamento: inteso a far precedere, all'articolo 1 il testo attuale dalle parole « Dalla data di entrata in vigore della presente legge » ed inteso a sopprimere il secondo comma concernente i rimborsi.

In questo modo verrebbe eliminata tutta la *vexata quaestio*, e si compirebbe anche un atto di moralizzazione.

Infatti gli importatori hanno certamente caricato sui prezzi i diritti fiscali pagati.

PATRINI, Relatore. Il relatore non è alieno dall'esaminare con interesse l'emendamento del collega Giovannini e sarebbe favorevole ad una armonizzazione dell'articolo 1 con l'articolo 2 per quanto concerne le decorrenze.

TARABINI. Vorrei far presente che questi 9 miliardi, conteggiati nel fondo globale, che gravano sull'esercizio 1970, si coordinano al provvedimento nel suo complesso; il che significa che il Ministero delle finanze ha conteggiato l'onere complessivo delle restituzioni dal giugno 1968 interamente, globalmente, in 9 miliardi. Come il ministero abbia conteggiato l'ammontare di tale onere, non lo sappiamo; ma per quanto concerne l'indicazione di esso la Commissione Bilancio si rimette all'amministrazione finanziaria, perché evidentemente il computo spetta al Ministero proponente.

I 9 miliardi, però, sono stati calcolati con riferimento ai rimborsi dal 30 giugno 1968. Questo semplicemente per un coordinamento delle disposizioni sostanziali, che competono a questa Commissione, con quelle di copertura, su cui ci siamo intrattenuti nella nostra Commissione.

GASTONE. In sede di dibattito — svoltosi pochi minuti fa — presso la V Commissione siamo stati tutti concordi nel rilevare (e credo che questa Commissione, entrando nel merito, potrà farlo meglio di noi) che la somma di 9 miliardi è del tutto insufficiente, perché l'ammontare complessivo di questi diritti è previsto nel capitolo 1454 dell'entrata in 28 miliardi, per le importazioni avvenute nel corso di un esercizio. È vero che tale cifra riguarda anche i diritti sulle importazioni ef-

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1970

fettuate da paesi terzi; ma se non erro la percentuale di importazioni da paesi del Mec, cui queste disposizioni si riferiscono, è del 70-80 per cento circa. Bisogna quindi calcolare che i rimborsi praticamente — per tre esercizi e due anni effettivi di importazioni — (30 giugno 1968 — 30 giugno 1970) si aggireranno sulla cifra di 40 miliardi circa, ben lontana dai 9 di cui si parla.

Il Presidente della nostra Commissione ha convenuto nel merito delle nostre osservazioni, e cioè che praticamente queste disposizioni costituiscono un regalo che si vuol fare agli importatori, i quali sicuramente si sono già rivalsi di queste imposte sui loro clienti, sui consumatori; tanto è vero che il Presidente della nostra Commissione ha suggerito al Ministro delle finanze — l'opportunità di colpire, in sede di accertamento dei redditi, gli utili che derivano agli importatori da questi rimborsi. Io credo che il miglior modo di impedire che questi importatori realizzino dei redditi ingiusti (che verrebbero poi colpiti solo parzialmente attraverso le imposte) sia quello di evitare questi illeciti arricchimenti a spese dello Stato.

TARABINI. Veramente io non ho riferito questa parte della discussione perché mi sembra fosse piuttosto attinente al merito del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Gastone, noi dobbiamo attenerci a quanto la Commissione Bilancio ci comunica in forma ufficiale ed esclusivamente in ordine alla copertura.

TARABINI. Poiché l'argomento è stato introdotto dal collega Gastone, dirò ed in riferimento, al problema della copertura, che è stato osservato che la data del 30 giugno 1968 avrà una sua giustificazione, in ordine alla quale dovrebbe essere il Ministero delle finanze a fornire lumi.

Non è detto, però che questi rimborsi rappresentino un guadagno netto da parte degli importatori: potrebbe infatti esistere un rapporto, sul piano amministrativo, per cui il commercio si sia adeguato preventivamente, abbia cioè scontato preventivamente questo futuro beneficio.

Questi sono tutti elementi che, dovrebbero essere chiariti dal rappresentante del Ministero delle finanze, in modo che i parlamentari abbiamo una cognizione adeguata per deliberare.

Per quanto riguarda la V Commissione essa ha riscontrato che l'onere sul fondo globale è stabilito in 9 miliardi, e dobbiamo presumere che esso sia stato conteggiato adeguatamente.

Ci siamo quindi limitati a provvedere alla copertura del provvedimento, indicando a tale scopo in un apposito articolo uno stanziamento che già esiste nel bilancio del 1970.

RAFFAELLI. Credo che sostanzialmente siamo tutti d'accordo, tranne qualche piccola divergenza, sulla necessità di dare a questo disegno di legge una dizione chiara. A questo riguardo ha già provveduto con la brevità che in questo caso è chiarezza, il collega Patrini, suggerendo l'armonizzazione dell'articolo 1 con l'articolo 2.

PATRINI, *Relatore*. Dal momento che la sentenza più volte citata è stata pubblicata in data 15 agosto 1969, ritengo che si potrebbe suggerire al Ministero delle finanze un'altra possibile soluzione, cioè di valutare l'effettivo onere di rimborso a partire da quella data ovvero dal 1° settembre 1969.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare a domani il seguito della discussione per gli opportuni chiarimenti.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO